

impiegati di enti pubblici in genere - Pubblico impiego privatizzato – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15364 del 31/05/2023

Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Inefficaci - Eccezioni - Prestazioni di lavoro di fatto.

Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.